



Comune di Vittoria
Direzione Politiche finanziarie e Bilancio

Vittoria, luglio 2024

COMPLIANCE SOCIETARIA

Reclutamento e gestione del personale nelle Società pubbliche

L'art. 19 del Dlgs. n. 175/2016 (Tusp) rubricato "*Gestione del personale*", sancisce che, salvo quanto previsto dallo stesso Decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle Società a controllo pubblico si applicano le norme di diritto comune.

Con l'art. 19 del Tusp il Legislatore, pur mantenendo ferma la natura privatistica dei rapporti di lavoro, non soggetti alla disciplina del Dlgs. n. 165/2001, ha inteso estendere alle Società partecipate i vincoli imposti alle amministrazioni pubbliche, perché l'erogazione di servizi di interesse generale pone l'esigenza di selezionare secondo criteri di merito e trasparenza i soggetti chiamati allo svolgimento di tali compiti.

Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui allo stesso Dlgs n. 165/2001 che, in caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione. Tali provvedimenti sono pubblicati sul sito istituzionale della società. I contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale. Le Amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto delle disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

Procedure per il pagamento delle fatture: verifica posizione fornitori presso "acquistinretepa"

L'art. 48-bis, comma 1, del Dpr. n. 602/1973 – "*Disposizioni sui pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni*" – prevede che "*(...) le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, e le Società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 10.000 Euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso*



Comune di Vittoria
Direzione Politiche finanziarie e Bilancio

affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. (...)”.

Il Decreto Mef 18 gennaio 2008, n. 40 – “*Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del Dpr. n. 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”, all'art. 1 definisce:

“- soggetti pubblici: le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, e le Società a totale partecipazione pubblica;

- beneficiario: il destinatario di un pagamento, a qualunque titolo, di una somma superiore a Euro 10.000 da effettuarsi da parte dei soggetti pubblici;

- Agenti della riscossione: Equitalia Spa e le Società dalla stessa partecipate, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Dl. n. 203/05, (...)”. L'art. 6 del medesimo Decreto prevedeva che con Regolamento Mef doveva essere dettata la disciplina integrativa per consentire l'attuazione dell'art. 48-bis, comma 1, del Dpr. n. 602/73, anche nei confronti delle Società a prevalente partecipazione pubblica.

La successiva Circolare Mef 29 luglio 2008, n. 22, ha da subito specificato che, sulla base di quanto disposto dal Regolamento (il citato Decreto Mef n. 40/08), “*le Società tenute a dare applicazione alla disciplina in discorso sono esclusivamente quelle a totale partecipazione pubblica diretta. Invero, l'esclusione dal novero dei soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del Regolamento, delle Società indirettamente partecipate dallo Stato appare rispettosa di una corretta lettura dell'art. 48-bis, che fa genericamente riferimento alle Società a totale partecipazione pubblica, senza nulla specificare in ordine alle partecipazioni indirette. Infatti, il Legislatore, laddove ha voluto espressamente includere le partecipazioni indirette nell'ambito di applicazione delle disposizioni introdotte nell'ordinamento, si è pronunciato in modo esplicito e chiaro (ad esempio: art. 1 del Dl. n. 351/01, convertito con modificazioni dalla Legge n. 410/01, e, con riferimento alle Società partecipate da Enti Locali, art. 1, comma 729, della Legge n. 296/06 – Finanziaria 2007)*”.

Da ultimo, la Circolare Mef n. 13 del 21 marzo 2018, ha nuovamente chiarito che “*segnatamente alle società interamente partecipate, si conferma quanto esposto nella Circolare n. 22/RGS del 2008 secondo cui le Società tenute a dare applicazione alla disciplina in discorso sono esclusivamente quelle a totale partecipazione pubblica diretta*”.



Comune di Vittoria
Direzione Politiche finanziarie e Bilancio

In considerazione della normativa e della prassi sopra richiamata, le Società a totale partecipazione pubblica diretta da parte di Enti Locali sono tenute ad applicare la procedura prevista dall'art. 48-*bis*, del Dpr. n. 602/1973.

Procedure per il pagamento fatture: Durc

Attualmente la disciplina del Durc è regolata da diversi provvedimenti legislativi (Dl. n. 210/2002; Legge n. 266/2002, Dlgs. n. 276/2003; Dlgs. n. 81/2008; Legge n. 98/2013; art.4 Dl. n. 34/2014; Dlgs. n. 36/2023, etc.) e, in particolar modo, dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015, in forza del quale è stata riformata la relativa disciplina regolamentare e introdotta la procedura telematica di rilascio on line del Durc.

I soggetti tenuti all'applicazione del “*Codice dei contratti pubblici*” devono verificare che i contraenti siano in regola con i requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Dlgs. n. 36/2023.

In particolare, il comma 6 dell'art. 94 citato prevede che debba essere verificata la regolarità del versamento dei contributi previdenziali.

L'art. 31, comma 4, del Dl. n. 69/2013, convertito con Legge n. 98/2013 specifica in quali altre fasi deve essere richiesto il Documento unico di regolarità contributiva (oltre a quella dell'affidamento come sopra indicata) indicando in particolare:

- il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

In caso di Durc irregolare, dovrà essere attivata la procedura di intervento sostitutivo, come espressamente previsto dall'art. 11, comma 6, del Dlgs. n. 36/2023.

In virtù di tale assunto, anche le società pubbliche, in quanto tenute all'applicazione del Codice dei contratti, sono tenute all'acquisizione diretta del Durc per le finalità indicate.

“Split payment” Iva passivo

Il meccanismo della “*scissione dei pagamenti*” (c.d. “*split payment*”) è stato introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“*Legge di stabilità 2015*”), con decorrenza 1° gennaio 2015, inserendo nel Dpr. n. 633/1972, il nuovo art. 17-*ter*¹.

¹Art. 17-*ter*, comma 1, Dpr. n. 633/1972: “Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli Enti pubblici territoriali e dei Consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del Tuel, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli Istituti universitari, delle Aziende sanitarie locali, degli Enti



Comune di Vittoria
Direzione Politiche finanziarie e Bilancio

I primi chiarimenti interpretativi circa l'individuazione dell'ambito applicativo, sotto il profilo soggettivo, sono stati individuati dalla Circolare Mef n. 1/E del 9 febbraio 2015. Con essa, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del Dpr. n. 633/72 effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, e che in particolare la disciplina riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale - ossia nella veste istituzionale - che quelli effettuati nell'esercizio di attività d'impresa.

Successivamente, la circolare n. 9/E del 7 maggio 2018, ha illustrato l'impatto delle norme introdotte dal Dl. n. 148/2017 sulla disciplina della scissione dei pagamenti, con riferimento alle operazioni fatturate dal 1° gennaio 2018 in poi.

Come previsto dall'art. 17-ter, comma 1-bis, del Dpr. n. 633/1972, *“le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti....b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del Codice civile, da Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da Enti e Società di cui alle lett. 0a), 0b), a) e c); c) Società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da Enti e Società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b)”*.

Pertanto, la disciplina dello *“split payment”* si applica a tutte le Società in controllo pubblico e comunque a tutte le Società partecipate per almeno il 70% da soggetti pubblici.

Acquisto di lavori, beni e servizi

Con l'entrata in vigore del nuovo *“Codice dei contratti”* - Dlgs. n. 36/2023 - si evidenzia un'importante innovazione in merito all'ambito applicativo dello stesso.

Infatti, l'art.13 del *“Codice”* stabilisce che le sue disposizioni si applicano *“ai contratti di appalto e di concessione”*. Dunque, la norma citata non contiene una disposizione sul perimetro di applicazione soggettiva del *“Codice”*, la quale invece deve desumersi dalle definizioni contenute nell'Allegato I.1.

L'art. 1 dell'Allegato I.1 - rubricato *“Definizioni dei soggetti”* – precisa, alla lett. A, che per *“Stazione appaltante”* si intende qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di

ospedalieri, degli Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli Enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di Imposta sul valore aggiunto, l'Imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze”.



Comune di Vittoria
Direzione Politiche finanziarie e Bilancio

appalto di lavori servizi e forniture e che “è comunque tenuto nella scelta del contraente al rispetto del ‘Codice’”.

Disposizione analoga è quella di ‘Ente concedente’, prevista dalla lett. B per le concessioni.

Nelle successive lettere del medesimo art. 1 dell'Allegato sono contenute le categorie soggettive specifiche di Stazioni appaltanti (Amministrazioni centrali e sub centrali, Organismo di diritto pubblico, Impresa pubblica, soggetti titolari diritti speciali esclusivi, joint venture, Centrale di committenza, Amministrazioni aggiudicatrici, Enti aggiudicatori, Stazione appaltante qualificata).

Pertanto, le Società pubbliche saranno tenute all’applicazione del “Codice” se rientranti nelle definizioni ivi contenute, mentre, specificatamente per le Società “in house”, come disposto dall’art. 16, comma 7, del Dlgs. n. 175/2016 (Tusp), “le Società di cui al presente articolo (Società “in house”) sono tenute all’acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al Decreto legislativo n. 50 del 2016” (ora Dlgs. n. 36/2023).

Tracciabilità flussi finanziari (Cig)

Dal 7 settembre 2010 è in vigore la Legge n. 136/2010, rubricata “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ridefinita in gergo giornalistico “Legge Antimafia”, la quale impone la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi a commesse pubbliche, con lo scopo di contrastare le infiltrazioni mafiose negli appalti. Infatti, da tale data tutti i movimenti finanziari, sia in entrata che in uscita, relativi a commesse e finanziamenti pubblici, dovranno essere gestiti tramite conti correnti cosiddetti “dedicati”.

Più nel dettaglio, il comma 1, dell’art. 3, della Legge n. 136/2010, prevede che, “per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni”.



Comune di Vittoria
Direzione Politiche finanziarie e Bilancio

Lo scopo della norma è quello di garantire la completa trasparenza in merito all'impiego di capitali a carico della finanza pubblica, tramite la tracciabilità di tutti i passaggi relativi all'utilizzo di dette somme.

Sotto l'aspetto oggettivo, i pagamenti da ricomprendere nel perimetro della norma sono quelli relativi a corrispettivi riconosciuti dalle "stazioni appaltanti" a seguito di esecuzione di contratti per lavori, servizi o forniture pubblici.

Conseguentemente, l'art. 3 della Legge n. 136/10, si applica alle stazioni appaltanti, come definite dal nuovo codice dei contratti Dlgs. 36/2023, tra cui le società in house, come espressamente previsto dall'art. 16, comma 7, del Dlgs. n. 175/20216.

In virtù di tale assunto, le società in house, nonché le società pubbliche tenute all'applicazione del codice dei contratti, sono tenute all'applicazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, quindi, soggette all'obbligo di indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione, effettuata dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti tenuti al rispetto di tale obbligo, il codice identificativo di gara (Cig), attribuito dall'Autorità su richiesta della stazione appaltante e, qualora sia obbligatorio ai sensi dell'art. 11, della Legge n. 3/03, il Codice unico di progetto (Cup).

Normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società pubbliche

In tema di trasparenza, l'art. 2-bis del Dlgs. n. 33/2013 disciplina l'ambito di applicazione delle disposizioni dell'intero Decreto in materia di Trasparenza.

Nel dettaglio, la disposizione prevede che *"la medesima disciplina prevista per le Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: .. b) alle Società in controllo pubblico come definite dall'art. 2, comma 1, lett. m), del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175"*.

Mentre, con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione diverse dalla Trasparenza, l'art. 41 del Dlgs. n. 97/2016, aggiungendo il comma 2-bis all'art. 1 della Legge n. 190/2012, prevede che tanto le Pubbliche Amministrazioni quanto gli *"altri soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 2, del Dlgs. n. 33 del 2013"* siano destinatari delle indicazioni contenute nel "PnA" (del quale è la legge stessa a definire la natura di atto di indirizzo), ma secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio "Ptpc", i secondi devono adottare *"misure integrative di quelle adottate ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"*.



Comune di Vittoria
Direzione Politiche finanziarie e Bilancio

Pertanto, come riportato anche nelle Linee-guida Anac approvate con la Delibera n. 1134/2017 (*“Nuove Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti pubblici economici”*), le Società *“in house”* e comunque tutte le Società in controllo pubblico, considerato il peculiare rapporto di controllo con le Amministrazioni di appartenenza, sono tenute ad applicare la normativa in materia di Anticorruzione e Trasparenza, come sopra indicato.

Rapporto con gli Enti Locali soci e controlli

Il Sistema di controllo che gli Enti Locali sono tenuti ad adottare nei confronti dei propri Organismi partecipati si articola in diverse disposizioni del Dlgs. n. 267/00 (Tuel) di seguito elencate:

- art. 49: è necessario il parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria sugli atti che comportino riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’Ente;
- art. 147: il controllo interno verifica l’efficacia, efficienza ed economicità degli Organismi gestionali esterni ed il controllo della qualità dei servizi erogati;
- art. 147-*quater*: il controllo da parte dell’Ente Locale (obbligatorio solo per i Comuni sopra 15.000 abitanti) sulle Società partecipate non quotate si articola in: 1) controllo preventivo: definizione obiettivi gestionali della società, come da art. 170, comma 6 Tuel, + sistema informativo; 2) monitoraggio periodico sull’andamento della società per opportune azioni correttive; 3) bilancio consolidato (come disciplinato dal Dlgs. n. 118/2011) che rileva i risultati complessivi della gestione dell’Ente e della Società;
- art. 147-*quinquies*: il controllo sugli equilibri finanziari, sotto la direzione del Responsabile dei Servizi finanziari e la vigilanza dell’Organo di revisione, implica anche la valutazione degli effetti dell’andamento economico-finanziario degli Organismi gestionali esterni (obbligatorio solo per i Comuni sopra 15.000 abitanti);
- art. 148-*bis*: il controllo della Corte dei conti accerta che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate che gestiscono spl o servizi strumentali;
- art. 239: l’Organo di revisione dell’Ente Locali emana pareri in materia di modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o partecipazione ad Organismi esterni;



Comune di Vittoria
Direzione Politiche finanziarie e Bilancio

- art. 243, comma 3-bis: i contratti di servizio, stipulati dagli Enti Locali con le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle Società medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 2-bis, del Dl. n. 112/2008.

Bilanci, contabilità, e “Relazione sul governo societario”

L'art. 6 del Tusp, rubricato “*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle Società a controllo pubblico*”, dispone che “1. Le Società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'art. 8 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività. 2. Le Società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'Assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4. 3. Fatte salve le funzioni degli Organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le Società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea. 4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio. 5. Qualora le Società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di



Comune di Vittoria
Direzione Politiche finanziarie e Bilancio

governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".

Quindi, in estrema sintesi, le Società a controllo pubblico devono:

- adottare un sistema di contabilità separata se gestiscono contemporaneamente servizi su libero mercato e servizi su privativa pubblica;
- predisporre “*specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale*”;
- valutare l'integrazione nei sistemi organizzativi aziendali di speciali presidi (“*strumenti di governo societario*”);
- integrano nei documenti di bilancio di esercizio (documento separato da quelli civilisticamente obbligati, oppure Sezione aggiuntiva nella Relazione di gestione o nella Nota integrativa) la cosiddetta “*Relazione sul governo societario*”.

Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica

Ai sensi dell'art. 14 del Tusp, “*le Società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al Decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla Legge 18 febbraio 2004, n. 39. 2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'art. 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'Organo amministrativo della Società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. 3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'Organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del Codice civile. 4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'Amministrazione o delle Amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5. 5. Le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto*



Comune di Vittoria
Direzione Politiche finanziarie e Bilancio

previsto dagli artt. 2447 e 2482-ter del Codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della Amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma. 6. Nei 5 anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una Società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le Pubbliche Amministrazioni controllanti non possono costituire nuove Società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita”.

Dunque, leggendo l'art. 14 del Tusp, le Società a partecipazione pubblica:

- in linea di principio posso fallire e ricorrere alle altre procedure concorsuali o preconcorsuali (vedi anche “Codice della crisi e dell’insolvenza” di cui al Dlgs. n. 14/2019;
- in caso di crisi aziendale, prima di (eventualmente) procedere ad applicare gli istituti del Dlgs. n. 14/2019, adempiere a quanto prescritto dal citato art. 14 del Tusp (elaborazione di un Piano di risanamento/ristrutturazione/rilancio, ecc., ovviamente se compatibile con la situazione contingente;
- soggiacere al “divieto di soccorso finanziario” posto a carico dell’Ente socio.